

## ***CORTE di CASSAZIONE***

### ***violazione del consenso informato - obblighi del medico e conseguenze***

Nel caso in cui il medico non informa il paziente, ovvero lo informa in modo scorretto, incongruo e insufficiente, sul rapporto rischio/beneficio dell'intervento programmato di comune accordo, e questo non va a buon fine anche per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno arrecato al paziente, soltanto qualora il paziente stesso allegghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe, con alte probabilità, rifiutato di sottoporsi ad esso. Nel caso in cui non residui alcuna lesione dell'integrità psico-fisica, la risarcibilità del danno conseguenza è ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ovvero alla sua libera e consapevole adesione all'intervento proposto, dopo aver preso coscienza degli eventuali rischi ad esso connessi.

#### **Breve Commento:**

la sentenza, espressa in abstract, è di capitale importanza in quanto fa piena luce, in modo inequivocabile, su quale danno, conseguente ad un intervento medico-chirurgico, sia risarcibile in relazione ad un consenso informato non acquisito o acquisito in modo errato. In altre parole se in seguito ad un trattamento sanitario residua un peggioramento delle condizioni di salute del paziente rispetto a quelle precedenti all'intervento stesso, l'operatore ne risponde **solo** nel caso in cui non abbia prospettato la prevedibilità di quel danno, indipendentemente dalla sua condotta operativa, informazione che avrebbe permesso al paziente di valutare con più consapevolezza l'adesione o meno all'intervento. La sentenza è ancor più importante se si pensa all'ambito estetico, dove le finalità perseguite non sempre sono strettamente correlate a problematiche di salute, intesa nel senso classico del termine.

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 2847/2010